

ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO

**REGIONE
TOSCANA**



Regione Toscana

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale

Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare

Denominazione: Z.R.S. LAGO MADONNA DEL BOSCO

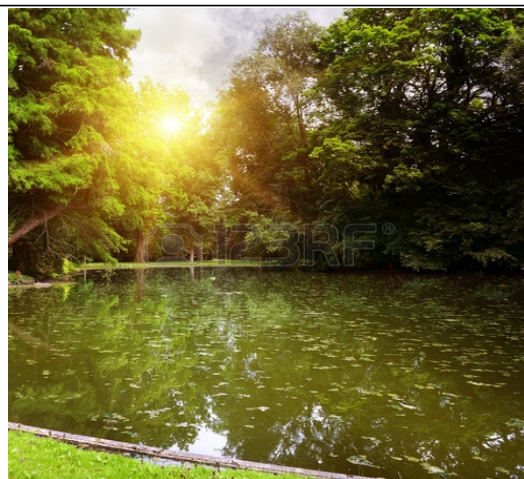
Fiume: Serchio

Classificazione: salmonidi

Comune: San Romano Garfagnana

Località: Garfagnana

Descrizione tratto: Piccolo invaso artificiale a scopo idroelettrico



Caratteristiche

Perimetro	327 m ca.	
Forme di pesca consentite	Le tecniche consentite in ragioni delle modeste dimensioni dell'invaso sono esclusivamente quelle con esche naturali E' consentito il prelievo massimo di n° 3 trote di misura non inferiore a cm. 22. Pesca con ami senza ardiglione o ardiglione schiacciato. Immediata soppressione dei capi trattiene e interruzione della attività di pesca al raggiungimento della quota giornaliera. Rilascio immediato a mano bagnata dei capi che non si intendono trattenere.	
Accessibilità	Licenza di pesca - Tesserino giornaliero a pagamento	
Fondale	Prevalentemente costituito da sassi e ciottoli	
Specie ittiche presenti	Trota fario	Vairone
Coordinate	E 10°21'15"	
Inizio a monte	N 44°10'44"	
Gestore: COMUNE DI SAN ROMANO GARFAGNANA		

REGOLAMENTO ZRS “LAGO MADONNA DEL BOSCO”

Art. 1

Finalità ed Ente Gestore

La “Zona a Regolamento Specifico Madonna del Bosco (d’ora in poi ZRS Madonna del Bosco)” istituita ai sensi dell’art. 9 del DPGRT n° 6/r del 07/02/2018 ha tra le sue finalità la promozione dei valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché il concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti

Il comune di San Romano Garfagnana è individuato quale Ente Gestore della ZRS Madonna del Bosco ed opera sulla base della presente Convenzione – Regolamento di Gestione in conformità a quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 6/r del 07/02/2018 “Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7”.

Art. 2

Delimitazione

La ZRS “Madonna del Bosco” ricade per intero nei limiti territoriali del comune di San Romano Garfagnana in Provincia di Lucca ed insiste sull’intero specchio lacustre artificiale originato dallo sbarramento posto in detta località ai fini di produzione idroelettrica.

La ZRS Madonna del Bosco è delimitata da tabelle aventi le caratteristiche di cui all’art. 8) del DPGRT n° 6/r/2018 e riportanti tra l’altro la dicitura prevista dall’art. 9) comma 5) del medesimo provvedimento.

Art. 3

Accessi

1. L’accesso alla ZRS “Madonna del Bosco” è subordinato al pagamento di una quota partecipazione per ogni giorno di pesca

2. La quota di partecipazione è stabilita in Euro 10,00 per ciascun giorno di pesca.

L’Ente Gestore con riguardo ad una attenta valutazione dei costi di gestione nel rispetto delle finalità della normativa in materia può determinare con proprio atto motivato a partire dalla stagione alieutica 2020 un adeguamento di tale quota sino al valore massimo di Euro 15,00 per ciascun giorno di pesca.

3. Al fine di consentire il rispetto di un rapporto di compatibilità tra patrimonio ittico e fruitori della ZRS “Madonna del Bosco” è stabilito un rapporto massimo di accessi giornalieri in ragione di un pescatore ogni 20 metri lineari di sponda. L’ammissione alla ZRS “Madonna del Bosco” avverrà secondo l’ordine cronologico di prenotazione ovvero di presentazione presso le strutture dell’Ente Gestore. E’ in ogni caso assicurato per ogni giornata di pesca un numero di accessi minimo del 25% sul totale dei fruitori giornalieri della ZRS “Madonna del Bosco” a soggetti residenti in comuni diversi da quello di San Romano Garfagnana.

4. Dietro il pagamento della quota di partecipazione di cui ai commi precedenti viene rilasciato oltre ad un estratto del presente Regolamento anche un Tesserino di Accesso predisposto dall’Ente Gestore. La puntuale compilazione dello stesso secondo le modalità fissate dal successivo art. 5) unitamente al pagamento della quota di partecipazione sono condizioni necessarie unitamente al possesso della Licenza di Pesca in corso di validità per esercitare l’attività di pesca all’interno della ZRS “Madonna del Bosco” .

5. I periodi in cui è consentita l’attività di pesca sono quelli stabiliti dalla vigente normativa regionale secondo i turni stabiliti dal comma 1) del presente articolo. Al di fuori di detti periodi è fatto assoluto divieto di esercizio della pesca comunque esercitata all’interno della ZRS “Madonna del Bosco” ed è nel contempo fatto divieto di rilascio del Tesserino di Accesso di cui al successivo art. 4) nonché dell’esazione di qualsivoglia quota di partecipazione.

Art. 4

Tesserino di Accesso

Il Tesserino di Accesso è rilasciato dall’Ente Gestore anche attraverso i soggetti all’uopo individuati previa esibizione della licenza di pesca in corso di validità e del pagamento della quota di partecipazione nel rispetto dei criteri di accesso fissati dal precedente art. 3)

comma 3).

Con la richiesta del Tesserino di Accesso ed il versamento della quota di partecipazione il pescatore acconsente implicitamente al trattamento dei propri dati personali a soli fini statistici da parte dell'Ente Gestore ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

L'Ente Gestore provvede in ogni caso a richiedere esplicitamente tale consenso mediante l'adozione di idonea modulistica secondo la normativa vigente.

I nominativi di coloro che hanno versato la quota di partecipazione e sono entrati in possesso del Tesserino di Accesso sono annotati dai vari soggetti incaricati della distribuzione su appositi moduli predisposti dall'Ente Gestore e ad esso periodicamente riconsegnati al fine di esercitare i necessari controlli sul funzionamento della ZRS "Madonna del Bosco"

Il Tesserino di Accesso è personale e non cedibile, va conservato con cura. In caso di smarrimento o sottrazione l'accesso alla ZRS "Madonna del Bosco" potrà infatti avvenire solo dietro il pagamento di una nuova quota di partecipazione.

Prima dell'inizio della attività di pesca i pescatori debbono provvedere ad annotare la giornata di pesca ed il turno prescelto a mezzo di penna indelebile sugli spazi appositamente previsti del Tesserino di Accesso. Le catture di salmonidi di misura uguale o superiore a cm. 22 (ventidue) debbono essere annotati immediatamente dopo la cattura sempre a mezzo di penna indelebile negli appositi spazi previsti sul Tesserino di Accesso. In caso di violazioni delle norme del presente articolo che regolano la richiesta e la riconsegna del Tesserino di Accesso, l'Ente Gestore può, per un periodo non superiore ad un anno, sospendere il rilascio del nuovo Tesserino di Accesso in capo ai soggetti inadempienti.

L'Ente Gestore al fine di facilitare l'accesso alla ZRS "Madonna del Bosco" può predisporre anche il rilascio di Tesserini di Accesso multipli per più giornate di pesca o anche per una intera stagione.

Nel caso del rilascio di Tesserini di Accesso multipli l'Ente Gestore deve comunque porre in essere procedure trasparenti che garantiscano oltre alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dal comma 3) del precedente Art. 3) il rispetto dell'ordine cronologico delle prenotazioni ovvero dell'ordine di presentazione presso le strutture della ZRS "Madonna del Bosco"

Art. 5

Attività di Pesca

All'interno della ZRS "Madonna del Bosco" è consentito l'utilizzo degli attrezzi e delle esche riservate alle acque classificate a salmonidi di cui all'art. 2) commi 1) 2) e 3) del DPGR n° 7 febbraio 2018 n° 6/r. con le limitazioni di tecniche esercitabili di seguito descritte.

Le tecniche di pesca esercitabili all'interno della ZRS "Madonna del Bosco" sono tassativamente le seguenti:

Pesca con galleggiante

Pesca a fondo

Pesca al tocco.

Indipendentemente dalla tecnica di pesca utilizzata è prescritto l'uso di ami singoli privi di ardiglione o con ardiglione opportunamente schiacciato.

Per ogni giornata è consentito il prelievo di un numero massimo di 3 capi di salmonidi di misura non inferiore a cm. 22. (ventidue) per ciascun pescatore. I capi trattiene devono essere immediatamente soppressi onde evitare agli stessi inutili sofferenze e si deve immediatamente procedere alle annotazioni sul Tesserino di Accesso previste dal precedente art. 4). Al raggiungimento della quota massima prelevabile di tre capi l'azione di pesca deve cessare immediatamente. I capi di misura inferiore al consentito o quelli che comunque non si ritiene di trattenere debbono essere immediatamente liberati nelle acque del fiume procedendo alla slamatura con mano bagnata ed operando in modo da minimizzare lo stress indotto dalla operazione di cattura e slamatura dei singoli soggetti. Non è consentito accedere alle acque a prelievo controllato detenendo fauna ittica di qualunque specie catturata altrove.

Art. 6

Interventi di ripopolamento e di riequilibrio ittiofaunistico

- a) Gli interventi di ripopolamento e quelli di riequilibrio ittiofaunistico sono curati direttamente dall'Ente Gestore avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di Pesca locali nel rispetto della vocazionalità e della capacità biogenica del corpo idrico valutando periodicamente la consistenza degli stock ittici presenti.
- b) Tutto il materiale destinato alle immissioni deve essere sottoposto a preventiva visita veterinaria da parte del competente Servizio Veterinario della Ausl Nordovest anche nel caso che il fornitore produca una certificazione rilasciata da una Ausl diversa da quella territorialmente competente. Tutti gli interventi di ripopolamento sono annotati in un apposito Registro.
- c) Il materiale destinato alle immissioni dovrà provenire esclusivamente da allevamenti e zone riconosciuti ai sensi del DPR 555/92.
- d) In corrispondenza di interventi di ripopolamento o di riequilibrio ittiofaunistico, in caso di eventi di particolare gravità quali episodi di moria, eccezionali periodi di magra, manovre idrauliche da parte del Gestore della risorsa idroelettrica nonché nei periodi immediatamente antecedenti o susseguenti ad eventuali manifestazioni agonistiche è data facoltà all'Ente Gestore con proprio provvedimento motivato di vietare la pesca all'interno dell'intero bacino per un periodo non superiore a giorni 60 (sessanta). Tale decisione opportunamente divulgata dall'Ente Gestore è trasmessa all'Ufficio Regionale competente entro tre giorni dalla adozione del provvedimento. In ogni caso sono fatte salve le finalità idroelettrica che hanno la preminenza rispetto all'esercizio della pesca.

Art. 7

Manifestazioni Agonistiche

Al fine di consentire il rispetto delle finalità della ZRS "Madonna del Bosco" i raduni di pesca e le manifestazioni agonistiche sono di norma vietati. Sono consentite limitate deroghe secondo quanto previsto dal comma 4) dell'art. 9) del DPGR n° 6/r del 07/02/2018 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Ogni manifestazione agonistica deve essere specificatamente autorizzata dal competente Ufficio Regionale d'intesa con l'Ente Gestore ai sensi dell'art. 13 comma 3) del DPGR n° 6/r del 7 febbraio 2018.
- b) Per ogni anno solare non possono essere autorizzate più di due manifestazioni agonistiche con un intervallo minimo di giorni 30 (trenta) tra di esse.
- c) Al fine di consentire la maggior salvaguardia possibile degli stock ittici residenti nel Bacino Idroelettrico di "Madonna del Bosco" ogni manifestazione agonistica deve essere preceduta da un idoneo intervento di ripopolamento da effettuarsi nei giorni immediatamente precedenti l'evento nel rispetto di quanto fissato dal precedente art. 6 lettera a)
- d) Il materiale immesso dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle lettere b) e c) del precedente art. 6) ed in quantità tale da essere da un lato compatibile con le capacità trofiche del bacino medesimo ma altresì in proporzione significativa rispetto al numero di soggetti partecipanti alla manifestazione agonistica.
- e) Nel corso delle manifestazioni agonistiche conformemente a quanto previsto dal comma 2) dell'art. 14 non sono operanti i limiti di prelievo di cui al precedente art. 5). Similmente l'atto autorizzativo può disporre deroghe a quanto stabilito dai commi 1) e 3) del precedente art. 3) del presente Regolamento.
- g) Qualora il peso complessivo dei soggetti catturati durante la manifestazione agonistica dovesse superare i quantitativi immessi in previsione della stessa l'Ente Gestore dovrà prevedere forme di reintegro degli stock ittici della ZRS "Madonna del Bosco" da realizzarsi entro il medesimo anno solare in cui si è tenuta la manifestazione agonistica stessa.

Art. 8

Destinazione del Contributo finanziario

Le somme riscosse a titolo di contributo di partecipazione di cui al precedente art. 3) comma 2) debitamente documentate dovranno essere integralmente impiegate dall'Ente

Gestore per finalità di ripopolamento e di gestione degli stock ittici, per sorveglianza, per le spese di cancelleria e gli altri oneri di gestione della ZRS Madonna del Bosco nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica d'accesso, la ripulitura delle sponde ed il mantenimento nel tempo di una idonea tabellazione. In caso di cessazione anticipata della ZRS "Madonna del Bosco" i fondi eventualmente disponibili saranno integralmente destinati dall'Ente Gestore per interventi di sostegno delle popolazioni ittiche residenti nei corsi di acque del Comune di San Romano Garfagnana.

Art. 9

Sorveglianza e Sanzioni

Sono incaricati del controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 20 della L.R. n° 7/05 ai sensi della normativa vigente in Regione Toscana.

In caso di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'art. 19 della L.R. n° 7/05 e ove ricorra il caso dall'art. 40 della L. 154/2016.

ZRS Lago Madonna del Bosco

Lago artificiale in località Madonna del Bosco
Classificazione: salmonidi.
Comune: San Romano in Garfagnana.
Forme di pesca consentita: massimo 5 capi di misura non inferiore a cm. 22.
Specie ittiche presenti: Trota fario.
Gestore: Comune di Camporgiano (LU).

Z.R.S.

SAN ROMANO
IN GARFAGNANA

ATTENZIONE: I capi prelevabili per ogni giornata di pesca sono stati ridotti a tre (DPGR n° 6/r/2018)

